

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – LECCE 6, 7 E 8 OTTOBRE 2022

PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE

presentata dal delegato congressuale del Foro di Palermo

Avv. Antonio Rizzuto

Ordine degli Avvocati di Palermo

Associazione Giuristi Siciliani A.Giu.S.- Associazione Nazionale Forense Palermo

sulla garanzia e salvaguardia dell'effettività dei compensi liquidati ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dei tempi del loro pagamento.

Il XXXV Congresso Nazionale Forense, riunito a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022,

Premesso che

- l'accesso di ogni cittadino alla giustizia è costituzionalmente garantito dall'art. 24 della nostra Carta fondamentale, alla cui stregua «*tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*» e «*la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*» (commi 1-2), ma anche che «*sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*» (comma 3);
- la suddetta previsione, dunque, si propone di appianare le diseguaglianze connesse alla situazione economica dei singoli ed a sopperire alla carenza di risorse patrimoniali dei medesimi e trova la sua concreta attuazione nel T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
- la crisi economica che ha interessato negli ultimi anni il nostro Paese, unitamente alle emergenze legate alla pandemia da Covid-19 ed alle ripercussioni che è immaginabile ne conseguiranno, hanno, purtroppo, determinato e continueranno a determinare un forte incremento del numero cittadini e non che sono costretti a richiedere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- a fronte del maggiore ricorso al beneficio de quo, sempre più frequenti sono le segnalazioni che giungono dai vari uffici giudiziari circa l'esaurimento annuale dei fondi previsti per la copertura delle spese di Giustizia e,

dunque, anche per il pagamento dei compensi degli Avvocati per l'attività resa in regime di patrocinio a spese dello Stato;

- tuttavia, tale pregevole istituto, anche a causa della lentezza dei pagamenti, si ripercuote di fatto sull'avvocato, divenendone suo esclusivo onere;
- in forza dell'art. 1, comma 778, della L. 208/2015, a decorrere dal 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, gli Avvocati che vantano crediti per spese, diritti ed onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002 (patrocinio a spese dello Stato) sono ammessi alla compensazione di quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti;
- il decreto del Ministero dell'Economia del 15.07.2016, in attuazione della disposizione di cui sopra, ha regolamentato la procedura, prevedendo che tale opzione possa essere esercitata esclusivamente entro determinate date ed ha previsto che la piattaforma elettronica predisposta selezionerà le fatture per cui è stata esercitata l'opzione (e resa la richiesta dichiarazione) fino alla concorrenza del limite normativamente imposto in 10 milioni di euro annui, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota.

Ritenuto che

sussiste una grave situazione di ritardo nei pagamenti delle fatture degli Avvocati per l'attività espletata in favore dei beneficiari del patrocinio a spese dello Stato;

Considerato che

- il patrocinio a spese dello Stato deve garantire non una mera assistenza ai più deboli e meno abbienti, ma una difesa a questi ultimi che sia adeguata, rispondente ai canoni del Codice Deontologico Forense e qualitativamente congrua,
- il ritardo nei pagamenti ed il conseguente allontanamento di molte professionalità dal sistema del patrocinio a spese dello Stato rischiano di compromettere questo fondamentale obiettivo,

valutata l'opportunità

di un intervento normativo che determini ed individui in maniera precisa i tempi di pagamento dei compensi degli Avvocati per l'attività espletata in favore degli assistiti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonché che

estenda la facoltà di ricorrere alla compensazione di cui all'art. 1, comma 778, della L. 208/2015.

Per quanto sopra premesso, ritenuto e considerato,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato ed a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa affinché:

vengano garantiti tempi certi nel pagamento dei compensi dovuti dall'Erario per l'attività resa in regime di patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso l'introduzione di una disposizione che preveda un termine massimo per l'esecuzione del pagamento a decorrere dall'emissione della fattura, nonché la maturazione degli interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (D. LGS. n. 231/2002 e succ. mod.) a decorrere dalla scadenza del termine fissando, opportunamente prevedendo apposita capienza e copertura nel bilancio dello Stato,

venga modificato l'art 1, comma 778, della Legge 208/15, nonché le norme del relativo D.M. 15/7/2016, nel senso di estendere l'applicabilità della compensazione prevista in favore degli Avvocati che vantano crediti per spese, diritti ed onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002 con ogni imposta e tassa dovuta allo Stato o alla Pubblica Amministrazione, abolendo la limitazione temporale e il limite di spesa annuo.